

RELAZIONE TECNICA
relativa alla deliberazione 26 giugno 2025, 280/2025/R/EEL
PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE
1° LUGLIO – 30 SETTEMBRE 2025 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
DEL SERVIZIO IN MAGGIOR TUTELA

- 1. Interventi oggetto della deliberazione a cui la presente relazione tecnica si riferisce**
- 1.1 Il provvedimento a cui la presente relazione tecnica si riferisce fissa i livelli in vigore nel terzo trimestre 2025:
- a) degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED*;
 - b) degli elementi *PPE*¹ e *PPE*² del corrispettivo *PPE*.
- 1.2 Con il provvedimento in questione si è altresì provveduto:
- a) con specifico riferimento ai corrispettivi di cui al comma 34.5 del TIV applicati ai clienti finali riforniti nell'ambito del servizio a tutele gradualistiche per le piccole imprese, ad aggiornare:
 - i. il valore del corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità¹ di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11 (di seguito: corrispettivo *mercato capacità*) ricompreso nel corrispettivo *C_{DISP}* di cui all'articolo 34.5, lettera b), del TIV;
 - ii. il valore del corrispettivo *C_{PSTG}* dimensionato per coprire gli oneri connessi al meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele gradualistiche di cui all'articolo 38;
 - iii. il valore del parametro α di cui all'articolo 34.13 del TIV;
 - b) con riferimento ai corrispettivi di cui al comma 41.6 del TIV applicati ai clienti finali riforniti nell'ambito del servizio a tutele gradualistiche per le microimprese, ad aggiornare:
 - i. il valore del corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità¹ di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11 ricompreso nel corrispettivo *C_{DISPM}* di cui all'articolo 41.6, lettera b), del TIV;
 - ii. il valore del corrispettivo *C_{PSTGM}* dimensionato per coprire gli oneri connessi ai meccanismi di cui agli articoli 44 e 45, per la regolazione dei saldi residui di perequazione di cui al comma 26.1, lettera a), fino all'anno di competenza 2022, degli importi di recupero connessi al calcolo del *PED* applicato nel primo trimestre 2023, nonché per la

¹ I valori del corrispettivo *mercato capacità* sono stati calcolati per ciascun mese del trimestre come prodotto tra i corrispettivi orari applicati da Terna agli utenti del dispacciamento ai sensi della deliberazione ARG/elt 98/11 e la stima del profilo di prelievo orario dei clienti del servizio a tutele gradualistiche pari alla stima del profilo di Acquirente unico.

copertura degli oneri relativi ai meccanismi di compensazione di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 del TIV;

- c) con riferimento ai corrispettivi di cui al comma 48.6 del TIV applicati ai clienti finali riforniti nell'ambito del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili, ad aggiornare:
 - i. il valore del corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità¹ di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11 ricompreso nel corrispettivo C_{DISPD} di cui all'articolo 48.6, lettera b), del TIV;
 - ii. il valore del corrispettivo C_{PSTGD} dimensionato per coprire gli oneri connessi ai meccanismi di cui agli articoli 50 e 51, per la regolazione dei saldi residui di perequazione di cui al comma 26.1, lettera a) fino all'anno di competenza 2023, degli importi di recupero connessi al calcolo del PED applicato nel primo e secondo trimestre 2024, nonché per la copertura degli oneri relativi ai meccanismi di compensazione di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 del TIV relativi ai clienti domestici non vulnerabili serviti in maggior tutela;
 - iii. il valore del parametro γ di cui all'articolo 48.13 del TIV.

- 1.3 Le modifiche di cui al precedente punto, non sono oggetto del presente documento in quanto non relative alla quantificazione dell'aggiornamento delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela.

2. Nuovo ambito di applicazione del servizio di maggior tutela

- 2.1 La legge 4 agosto 2017, n. 124, come da ultimo modificata dal decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha fissato il termine di superamento del servizio di maggior tutela, rispettivamente, all'1 gennaio 2021 per le piccole imprese e al 1° gennaio 2023 per le microimprese.
- 2.2 In attuazione delle richiamate disposizioni normative, con la deliberazione 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel, è stato istituito il servizio a tutele gradualì – svolto dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2021 dagli esercenti la maggior tutela (c.d. *assegnazione provvisoria*) – nell'ambito del quale sono state rifornite le piccole imprese connesse in bassa tensione nonché le microimprese connesse in bassa tensione titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW, senza un contratto di fornitura a condizioni di mercato libero. Durante l'*assegnazione provvisoria* gli esercenti hanno continuato ad approvvigionarsi di energia elettrica da Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico).
- 2.3 A partire dal 1° luglio 2021 il servizio a tutele gradualì per le piccole imprese è invece stato erogato dagli esercenti selezionati attraverso apposite procedure concorsuali, i quali non si approvvigionano più da Acquirente unico.
- 2.4 Con la successiva deliberazione 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel, è stato istituito il servizio a tutele gradualì destinato alle microimprese connesse in bassa tensione titolari di punti di prelievo tutti con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW, senza un contratto di fornitura a condizioni di mercato libero, servizio che

avrebbe dovuto attivarsi dal 1° gennaio 2023. La predetta decorrenza è stata poi differita al 1° aprile 2023, dalla deliberazione 15 novembre 2022, 586/2022/R/eel, in seguito all'impossibilità allo svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione di detto servizio nelle tempistiche originarie, dovuta all'attacco informatico subito dalla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE), capogruppo di Acquirente unico, che ha reso indisponibili i sistemi informatici di quest'ultimo. La medesima deliberazione ha, altresì, stabilito che, per il periodo interinale precedente l'attivazione del servizio a tutele gradualì, intercorrente dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023, le microimprese rifornite in maggior tutela continuassero ad essere transitoriamente servite dagli esercenti la maggior tutela alle medesime condizioni di detto servizio. Durante tale arco temporale, gli esercenti la maggior tutela hanno continuato quindi ad approvvigionarsi di energia elettrica da Acquirente unico anche in relazione a tale tipologia di clienti. A partire dall'1° aprile 2023 il servizio a tutele gradualì per le microimprese è erogato dagli esercenti selezionati attraverso apposite procedure concorsuali, i quali non si approvvigionano più da Acquirente unico.

- 2.5 Il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha disposto, unicamente con riferimento al comparto di energia elettrica, che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, continuassero a essere transitoriamente riforniti nel servizio di maggior tutela esclusivamente i clienti domestici.
- 2.6 Ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 17 maggio 2023, recante le misure per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero, i clienti domestici non vulnerabili che, alla data della rimozione del servizio di maggior tutela, non avessero stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero sarebbero stati assegnati al servizio a tutele gradualì disciplinato dall'Autorità i cui esercenti avrebbero dovuto essere individuati entro il 10 gennaio 2024.
- 2.7 Il successivo decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (di seguito: decreto-legge 181/23) convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, ha previsto, tra le altre cose, con riferimento alle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele gradualì per i clienti domestici non vulnerabili, un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e, comunque, non oltre il 10 gennaio 2024, per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici (articolo 14, comma 6).
- 2.8 In attuazione del decreto-legge 181/23, l'Autorità ha previsto, con la deliberazione 580/2023/R/eel, di posticipare al 10 gennaio 2024 la data di svolgimento delle aste originariamente pianificate per l'11 dicembre 2023 e, con la deliberazione 600/2023/R/eel, di differire al 1° luglio 2024 l'attivazione del servizio a tutele gradualì per i clienti domestici non vulnerabili. Pertanto, a partire dal 1° luglio 2024 i clienti domestici non vulnerabili che non sono risultati titolari di un contratto nel mercato libero sono riforniti nel servizio a tutele gradualì loro destinato, disciplinato dalla deliberazione 362/2023/R/eel.

- 2.9 Con riferimento ai clienti classificati come vulnerabili², il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21), come da ultimo modificato dal decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 convertito con legge 24 aprile 2024, n. 60, ha disposto che, a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela, questi abbiano diritto a essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito del servizio di vulnerabilità, secondo le condizioni disciplinate dall'Autorità e a un prezzo che riflette il costo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato. I relativi esercenti dovranno essere selezionati tramite apposite procedure concorsuali disciplinate dall'Autorità (art. 11, comma 2).
- 2.10 Nelle more dell'aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, il decreto legislativo 210/21 ha previsto che la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili che non hanno scelto un fornitore continui a essere assicurata dagli esercenti il servizio di maggior tutela e che Acquirente Unico continui a svolgere la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti nel servizio di maggior tutela sulla base di condizioni stabilite, in via d'urgenza, dall'Autorità, utilizzando tutti gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica, ovvero mediante la stipula, con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla società medesima, di contratti bilaterali a termine anche a prezzi fissi, a condizione che i prezzi medesimi non siano superiori alla media dei prezzi a termine rilevabili nei mercati europei caratterizzati da maggiore liquidità per i prodotti a termine di analoga durata.
- 2.11 Alla luce di quanto sopra, a decorrere dal 1° luglio 2024, i soli clienti domestici vulnerabili continuano ad avere diritto al servizio di maggior tutela, nelle more dell'attivazione del servizio di vulnerabilità.

3. Corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela

- 3.1 Il TIV, come aggiornato con deliberazione 362/2023/R/eel e successivamente modificato e integrato, prevede che l'esercente la maggior tutela sia tenuto ad

² Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 210/2021 sono clienti vulnerabili i clienti domestici che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
- presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
- rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
- le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
- di età superiore ai 75 anni;

offrire ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela le condizioni economiche articolate nei seguenti corrispettivi unitari:

- a) il corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica;
- b) il corrispettivo *PPE* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dal 1° gennaio 2008;
- c) il corrispettivo *PCV* relativo ai costi di commercializzazione applicato ai clienti in maggior tutela;
- d) la componente *DISP_{BT}* a copertura del gettito relativo ai meccanismi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 del TIV.

3.2 Relativamente al corrispettivo *PED*, è altresì previsto che esso sia pari alla somma dei seguenti elementi:

- a) elemento *PE*, a copertura dei costi sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico;
- b) elemento *PD*, a copertura dei costi sostenuti per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela.

Il TIV prevede altresì che gli elementi *PE* e *PD* nonché il corrispettivo *PED* siano aggiornati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) alla fine di ciascun trimestre con riferimento al trimestre successivo.

3.3 In termini operativi, al momento dell'aggiornamento trimestrale, i livelli del corrispettivo *PED* e degli elementi *PE* e *PD* sono definiti considerando:

- a) la valorizzazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre oggetto di aggiornamento sulla base delle migliori previsioni dell'andamento delle variabili rilevanti ai fini della determinazione dei suddetti costi;
- b) per i trimestri diversi dal primo di ciascun anno, la quantificazione del recupero necessario a ripianare eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*, sulla base dei dati di consuntivo e di pre-consuntivo relativi ai trimestri precedenti dell'anno.

3.4 Con riferimento invece al corrispettivo *PPE*, esso risulta pari alla somma:

- a) dell'elemento *PPE¹* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- b) dell'elemento *PPE²* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela.

- 3.5 Gli elementi *PPE*¹ e *PPE*² vengono aggiornati con cadenza trimestrale sulla base dell'aggiornamento delle informazioni di costo che concorrono alla loro determinazione. In termini operativi, in ciascun trimestre, il livello del corrispettivo *PPE* viene ripartito tra gli elementi *PPE*¹ e *PPE*² anche sulla base delle informazioni disponibili circa gli importi di perequazione relativi agli anni precedenti l'ultimo anno di computo della perequazione.

4. Determinazione degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED* per il servizio di maggior tutela

I corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela

- 4.1 In merito ai corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel) ha attuato la riforma del servizio di maggior tutela prevedendo, tra l'altro, la modifica delle modalità di determinazione delle condizioni economiche.
- 4.2 Nel dettaglio, ai fini della determinazione dei corrispettivi *PED* per i clienti finali domestici serviti in maggior tutela, gli elementi innovativi della riforma, in vigore dal 1° gennaio 2017, riguardavano tra l'altro:
- a) il riferimento, ai fini della determinazione dell'elemento *PE*, esclusivamente ai costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti;
 - b) la previsione che le stime dei costi di approvvigionamento da considerare nell'ambito della quantificazione del corrispettivo *PED* siano esclusivamente relativi al trimestre oggetto dell'aggiornamento³.
- 4.3 Con riferimento alle modalità di determinazione dell'elemento *PE*, la recente deliberazione 8 aprile 2025, 155/2025/R/eel, in attuazione del decreto-legge 19/25, ha modificato l'attuale disposizione del TIV relativa alla modalità di determinazione dell'elemento *PE* richiamata alla precedente lettera a), prevedendo che l'elemento *PE*, sia quantificato tenendo conto non solo degli acquisti effettuati sui mercati a pronti ma anche degli eventuali ulteriori strumenti a copertura contro la volatilità dei prezzi all'ingrosso dell'energia. Tali previsioni sono state da ultimo confermate con la deliberazione 24 giugno 2025, 271/2025/R/eel. Nell'ambito del presente aggiornamento, tuttavia, le nuove previsioni non hanno ancora trovato applicazione in assenza di acquisti effettuati da Acquirente unico alla data del presente aggiornamento.
- 4.4 In merito ai punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a), il TIV prevede che per i punti trattati per fasce orarie ai sensi del TIS a partire dall'1 gennaio 2012 siano applicati corrispettivi *PED* differenziati nelle fasce orarie F1 e F23 calcolati sulla base del differenziale dei costi sostenuti per l'approvvigionamento dell'energia elettrica nelle fasce orarie F1 e F23.
- 4.5 Gli elementi *PE* e *PD* che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al punto 4.3 sono rispettivamente pari a:

³ Superando, per i clienti domestici, il riferimento ai dati (stimati e di consuntivo) di costo dell'approvvigionamento relativi all'anno solare.

- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al TIDE, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.6 Per quanto attiene ai punti di prelievo della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a), trattati monorari ai sensi del TIS è previsto che siano loro applicati corrispettivi *PED* monorari.
- 4.7 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* monorari di cui al punto 4.5 sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M , pari alla stima della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M , pari alla stima della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento dell'Acquirente unico di cui alle Sezioni 4-22 "Corrispettivi di Sbilanciamento" e 4-25 "Corrispettivo di Dispacciamento" del TIDE, e degli oneri netti di approvvigionamento della capacità di cui al Titolo 3 della deliberazione ARG/elt 98/11, espresso in centesimi di euro/kWh.

Valorizzazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre oggetto di aggiornamento

- 4.8 Come già ricordato al punto 3.3, la determinazione e l'aggiornamento degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED* prevedono, in primo luogo, la determinazione della quota dei suddetti elementi che riflette al meglio la previsione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre di riferimento.
- 4.9 Ai fini della suddetta previsione sono state considerate le informazioni trasmesse dall'Acquirente unico con comunicazioni 11 giugno 2025, prot. Autorità 41498 di pari data e del 16 giugno 2025, prot. Autorità 43114 del 17 giugno 2025, nonché le informazioni pubblicate sul proprio sito *internet* da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) il 16 giugno 2025 e trasmesse all'Autorità con la comunicazione del 16 giugno 2025 (prot. Autorità n. 42858 di pari data) (di seguito: comunicazione del 16 giugno 2025).
- 4.10 Di seguito sono riportati gli elementi di dettaglio che sono stati utilizzati ai fini della determinazione della quota degli elementi *PE* e *PD* che riflette la previsione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre di riferimento.

Le elaborazioni effettuate dall'Autorità sulla base delle informazioni rese disponibili da Acquirente unico e da Terna, oggetto di revisione su base trimestrale, non possono costituire titolo di affidamento in relazione alle decisioni future dell'Autorità.

- 4.11 Sulla base delle suddette informazioni, la stima del fabbisogno di energia elettrica relativa ai clienti serviti in maggior tutela è risultata pari a circa 6 TWh per l'anno 2025, in riduzione rispetto al fabbisogno del 2024, pari a circa 12,4 TWh, e a circa 1,7 TWh con riferimento al trimestre 1 luglio – 30 settembre 2025⁴.
- 4.12 Con riferimento agli elementi di costo che concorrono alla determinazione dell'elemento *PE*, in occasione dell'aggiornamento per il terzo trimestre 2025 si è proceduto, tra l'altro, a:
- a) rivedere al rialzo il valore del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico, pari a 0,0459 c€/kWh⁵;
 - b) confermare il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica, pari a 0,1161 c€/kWh⁶.
- 4.13 Ai fini della quantificazione dell'elemento *PE*, oltre agli elementi di costo già evidenziati al precedente punto 4.12, sono stati presi in considerazione i dati di fabbisogno orario nel trimestre di riferimento trasmessi dall'Acquirente unico e la stima, elaborata dall'Autorità, dell'andamento del PUN orario nel medesimo periodo.
- 4.14 La tabella 1 riporta, per ciascun mese del trimestre di riferimento (periodo luglio – settembre 2025), la stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela. In particolare, il PUN, in termini di media aritmetica trimestrale, è stato previsto pari a circa 119,5 €/MWh, in aumento rispetto a quanto stimato per il precedente trimestre.

⁴ La previsione di una forte riduzione del fabbisogno di energia elettrica per i clienti serviti in maggior tutela, per il 2025, è riconducibile principalmente all'uscita dal predetto servizio, a decorrere dal 1° luglio 2024, dei clienti domestici non vulnerabili, con contestuale attivazione del servizio a tutele graduali alle stesse destinato. Si veda al riguardo il Capitolo 2.

⁵ Il valore indicato è comprensivo dei fattori percentuali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando di cui alla Tabella 4 del TIS.

⁶ Il valore indicato è comprensivo dei fattori percentuali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando di cui alla Tabella 4 del TIS.

Tabella 1: Stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela nel terzo trimestre del 2025

cent€/kWh		
Luglio	Agosto	Settembre
12,99	11,50	12,25

- 4.15 Ai fini della quantificazione dell'elemento *PD* sono stati presi in considerazione i dati di fabbisogno nel trimestre di riferimento trasmessi dall'Acquirente unico e i valori relativi ai costi sostenuti per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela.
- 4.16 Nel dettaglio, ai sensi di quanto previsto dal TIS e dal Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE), a partire dal 1° gennaio 2025, l'Acquirente unico, in qualità di *Balance Responsible Party* (BRP) per i clienti in maggior tutela, è tenuto a versare a Terna come tutti i BRP:
- il corrispettivo unitario *uplift* per l'approvvigionamento dei servizi ancillari nazionali globali di cui alla Sezione 4-25.3 del TIDE;
 - il corrispettivo unitario a copertura delle ulteriori partite economiche relative al servizio di dispacciamento di cui alla Sezione 4-25.8 del TIDE;
 - il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema di cui alla Sezione 4-25.4 del TIDE;
 - il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento;
 - il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna di cui alla Sezione 4-25.5 del TIDE;
 - il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di modulazione straordinaria di cui alla Sezione 4-25.6 del TIDE;
 - il corrispettivo a copertura della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard nelle reti;
 - il corrispettivo per l'aggregazione delle misure;
 - il corrispettivo a copertura dei costi dei ristori per la mancata produzione eolica di cui alla Sezione 4-25.7 del TIDE;
 - il corrispettivo *mercato capacità*.
- 4.17 Le tempistiche per la determinazione e la pubblicazione, da parte di Terna, di alcuni dei corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento, definite dalla deliberazione 27 luglio 2017, 553/2017/R/eel, consentono la possibilità di applicare in maniera "passante" - per tutti i contratti di mercato libero, oltre che

per il servizio di maggior tutela - anche i corrispettivi di dispacciamento⁷; in particolare, i corrispettivi di cui alle lettere a), b), c) (limitatamente alla parte determinata da Terna), e), f), i) e j) del punto 4.16, a decorrere dai corrispettivi relativi al primo trimestre 2018, sono determinati e pubblicati da Terna entro il giorno 15 del mese precedente il trimestre a cui si riferiscono.

4.18 I valori riportati nella tabella 2 - indicati al netto dei fattori percentuali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui alla Tabella 4 del TIS - che concorrono a determinare l'elemento *PD*, sono calcolati come somma dei corrispettivi di cui al precedente punto 4.16, nonché del contributo versato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481 con l'art. 1, comma 68- bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In particolare:

- a) la determinazione dei corrispettivi di cui al precedente punto 4.16:
 - i. lettera a), deriva dai valori determinati e pubblicati da Terna e trasmessi con comunicazione del 16 giugno 2025;
 - ii. lettera b) deriva dai valori determinati e pubblicati da Terna e trasmessi con comunicazione del 16 giugno 2025;
 - iii. lettera c), deriva da quanto determinato e pubblicato da Terna per il terzo trimestre 2025 e da quanto previsto, a decorrere dall'1 gennaio 2025, dalla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 586/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 586/2024/R/eel);
 - iv. lettera d), tiene conto del valore storico dei costi di sbilanciamento di Acquirente unico degli ultimi 12 mesi; in particolare, sulla base di tale valutazione, il corrispettivo è stato fissato pari a 0,1015 c€/kWh, in riduzione rispetto al precedente trimestre;
 - v. lettera e), deriva, per tutti i trimestri dell'anno 2025, dalla deliberazione 586/2024/R/eel;
 - vi. lettera f), deriva dai valori determinati e pubblicati da Terna per il terzo trimestre 2025, trasmessi con comunicazione del 16 giugno 2025;
 - vii. lettera g), deriva dalla deliberazione 27 giugno 2007, n. 159/07, che ha posto il corrispettivo pari a zero a partire dal 1° luglio 2007;
 - viii. lettera h), deriva da una stima sulla base dei valori unitari del corrispettivo per l'aggregazione delle misure indicati nella Tabella 1 del TIS, del numero di punti di prelievo serviti da Acquirente unico e del fabbisogno di energia elettrica per l'anno 2025; in particolare il valore del corrispettivo è stato fissato pari a 0,0008 c€/kWh, invariato rispetto al precedente trimestre;
 - ix. lettera i), deriva dai valori determinati e pubblicati da Terna e trasmessi con comunicazione del 16 giugno 2025;

⁷ Introducendo, in tal modo, anche semplificazioni relativamente alle modalità di fatturazione sia per i venditori sia per i clienti finali e riducendo gli oneri amministrativi a beneficio di questi ultimi.

- x. lettera j), deriva dal rapporto tra i valori orari dei corrispettivi di capacità definiti da Terna ponderati rispetto al profilo del fabbisogno orario dell'Acquirente unico e la stima del fabbisogno di Acquirente unico per il secondo trimestre 2025; in particolare il valore del corrispettivo è stato posto pari a 1,1166 c€/kWh;
- b) il contributo al funzionamento dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è stato determinato sulla base di quanto versato da Acquirente unico con riferimento all'anno 2024.

Tabella 2: Costi di dispacciamento nel terzo trimestre del 2025

cent€/kWh		
Luglio	Agosto	Settembre
2,209	2,209	2,209

Recupero di eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo PED

- 4.19 Il recupero degli eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*, come detto al precedente punto 3.3, lettera b), è finalizzato a ripianare le differenze tra la valorizzazione *ex ante* effettuata dall'Autorità e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela in conseguenza dell'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali del servizio.
- 4.20 Gli scostamenti non recuperati nell'anno solare di riferimento concorrono alla quantificazione della necessità di gettito da coprire tramite la perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento⁸.
- 4.21 In termini operativi, nell'aggiornamento dei corrispettivi *PED*, ad eccezione di quello del primo trimestre di ogni anno, si effettua un adeguamento implicito degli elementi *PE* e *PD* per tenere conto degli errori commessi nella valorizzazione effettuata nei trimestri precedenti, sulla base dei dati disponibili, a consuntivo o preconsuntivo, relativi alla valorizzazione *ex ante* effettuata dall'Autorità. Le aliquote sono quindi dimensionate in modo tale che gli importi così quantificati siano recuperati nei successivi sei mesi.
- 4.22 In particolare, il recupero da applicare, nella forma di adeguamento implicito, al calcolo dell'elemento *PE*, è determinato come differenza tra:
 - a) la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela relativa ai trimestri dell'anno precedenti a quello in aggiornamento;
 - b) la stima dei ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* durante il medesimo periodo.
- 4.23 Nell'ambito delle determinazioni oggetto della presente relazione tecnica, sono quindi stati considerati i valori relativi ai primi due trimestri del 2025 sulla base

⁸ Si veda a tale proposito il successivo Capitolo 5.

dei dati di consuntivo relativi ai mesi gennaio-aprile, per i quali i medesimi erano disponibili, dei dati di pre-consuntivo e delle stime dell'Autorità, rispettivamente, per i mesi di maggio e giugno.

- 4.24 Di seguito sono evidenziati gli elementi di dettaglio che concorrono alla quantificazione e alla ripartizione del suddetto recupero.
- 4.25 Con riferimento alla parte relativa ai costi di acquisto di energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela sono stati considerati:
- a) i dati disponibili di pre-consuntivo relativi all'energia fornita ai clienti serviti in maggior tutela per i primi due trimestri del 2025;
 - b) l'andamento del PUN orario, sulla base dei dati di consuntivo e delle stime elaborate dall'Autorità; tali livelli di PUN orario sono stati presi a riferimento anche per la quantificazione dei costi di acquisto di energia elettrica relativo alle quantità di energia da sbilanciamento valorizzate, ai sensi del TIDE, al PUN.
- 4.26 Per procedere alla stima dei ricavi ottenuti nei primi due trimestri del 2025 dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* ed al fine di determinare il recupero da destinare ai clienti domestici vulnerabili, è stato richiesto agli esercenti medesimi di comunicare all'Autorità, distintamente per ogni mese dei trimestri medesimi, i dati di consuntivo o la loro miglior stima dei prelievi di energia elettrica dei clienti finali cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinguendo tali prelievi in base al corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese.
- 4.27 Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni di cui al presente punto sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali. I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse fasce orarie.
- 4.28 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela nei primi due trimestri del 2025, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando all'energia elettrica fornita nei mesi da gennaio a giugno 2025, i corrispettivi *PED* in vigore nei rispettivi trimestri e definiti dalla deliberazione 27 dicembre 2024, 594/2024/R/eel e dalla deliberazione 27 marzo 2025, 127/2025/R/eel, al netto dei corrispettivi a copertura dei costi di funzionamento dell'Acquirente Unico e degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita di energia elettrica, che saranno oggetto di separata valutazione in fase di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica.
- 4.29 L'importo totale da recuperare così stimato, pari a circa 3,9 milioni di euro, da restituire ai clienti domestici vulnerabili serviti in maggior tutela è stato stimato tenendo conto delle previsioni relative alla domanda di energia elettrica dei medesimi su un orizzonte temporale di sei mesi. È stata in tal modo calcolata l'aliquota, applicata in modo indifferenziato nelle diverse fasce orarie ai clienti

domestici vulnerabili in maggior tutela, da cumulare all'elemento *PE*, per la parte concernente l'attività di acquisto dell'energia elettrica.

- 4.30 L'aliquota di recupero da applicare all'elemento *PE* in modo da recuperare dai clienti finali domestici vulnerabili serviti in maggior tutela l'importo sopra indicato su un orizzonte temporale di sei mesi è stata calcolata sulla base dei dati di fabbisogno di energia elettrica destinata ai medesimi in tale periodo ed è risultata pari a -0,153 cent€/kWh.
- 4.31 L'ammontare, da raccogliere dai clienti finali, è ascrivibile principalmente agli esiti registrati sui mercati all'ingrosso, nel secondo trimestre dell'anno in corso, in cui i prezzi a consuntivo sono risultati mediamente inferiori alle stime utilizzate in occasione dell'aggiornamento del medesimo trimestre .
- 4.32 Relativamente ai costi di dispacciamento, in considerazione delle nuove modalità e tempistiche di determinazione e pubblicazione dei corrispettivi di dispacciamento previste dalla deliberazione 553/2017/R/eel, emergono differenze più limitate, ascrivibili per lo più al corrispettivo mercato capacità – di cui al precedente punto 4.16, lettera j) – il cui valore di consuntivo, riferito al primo trimestre, e di preconsuntivo, riferito al secondo trimestre, risultano allo stato inferiore alla stima utilizzata, sulla base dei dati di consuntivo relativi al mese di gennaio-aprile ad oggi disponibili.
- 4.33 In particolare, in considerazione di quanto sopra esposto relativamente ai costi per i servizi di dispacciamento, ed analogamente a quanto fatto per la componente *PE*, è stato stimato un ammontare totale, pari a circa 0,9 milioni di euro, da restituire ai clienti finali domestici vulnerabili serviti in maggior tutela.
- 4.34 L'aliquota di recupero da applicare all'elemento *PD* in modo da restituire ai clienti finali domestici serviti in maggior tutela l'importo sopra indicato su un orizzonte temporale di sei mesi, calcolata sulla base del fabbisogno di energia elettrica destinata ai medesimi, è risultata pari a -0,037 cent€/kWh.

5. Perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica: aggiornamento del corrispettivo *PPE*

- 5.1 Come ricordato al capitolo 3, il corrispettivo *PPE* ha la finalità di permettere la copertura degli oneri derivanti dai meccanismi di perequazione alla cui determinazione concorrono anche le differenze tra la valorizzazione *ex-ante* dei costi sostenuti per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi *PED*, ove tali differenze non siano state recuperate nell'anno solare di riferimento tramite il meccanismo di recupero. Tale corrispettivo si sostanzia di due elementi *PPE¹* e *PPE²*, relativi alla perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica rispettivamente per gli anni antecedenti l'ultimo anno di perequazione (ovvero anni fino al 2023) e per l'ultimo anno di perequazione (ovvero l'anno 2024).

- 5.2 In particolare, il TIV definisce il corrispettivo *PPE* come il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dal 1° gennaio 2008. Tale corrispettivo è pari alla somma de:
- a) l'elemento *PPE*¹ a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
 - b) l'elemento *PPE*² a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela.
- 5.3 La deliberazione 208/2022/R/eel prevede inoltre che anche i clienti serviti nell'ambito del servizio a tutele graduali per le microimprese, richiamati al precedente punto 2.4, contribuiscano, a decorrere dal 1° aprile 2023, alla regolazione dei saldi residui del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, generati fino al 31 marzo 2023, mediante l'applicazione del corrispettivo *C_{PSTGM}*, di cui all'articolo 41.11 del TIV.
- 5.4 La deliberazione 362/2023/R/eel prevede che anche i clienti serviti nell'ambito del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili, richiamati al precedente punto 2.8, contribuiscano, a decorrere dal 1° luglio 2024, alla regolazione dei saldi residui del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, generati fino al 30 giugno 2024, mediante l'applicazione del corrispettivo *C_{PSTGD}*, di cui all'articolo 48.11 del TIV.
- 5.5 Con la deliberazione 127/2025/R/eel, il corrispettivo *PPE* è stato fissato pari a 0,556 c€/kWh, per tener conto delle esigenze di gettito del conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'articolo 16.4 del TIPPI.
- 5.6 Di seguito sono riportate le informazioni di costo in base alle quali è stata effettuata la valorizzazione e ripartizione del corrispettivo *PPE* negli elementi *PPE*¹ e *PPE*².

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2023 e antecedenti

- 5.7 Con riferimento alla perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti finali del servizio di maggior tutela per l'anno 2023 ed antecedenti, la Cassa con comunicazione del 30 maggio 2025, prot. Autorità 39107 del 3 giugno 2025, ha fornito informazioni aggiornate in merito ai saldi di perequazione, che sono risultati essere, a seguito delle rettifiche pervenute, in riduzione di circa 500 mila euro rispetto a quanto già

precedentemente indicato con la comunicazione del 3 dicembre 2024, prot. Autorità 84476 del 4 dicembre 2024⁹.

5.8 Il gettito complessivo da restituire ai clienti finali che comprendono, oltre ai clienti domestici vulnerabili serviti in maggior tutela, anche i clienti serviti nell'ambito del servizio a tutele gradualistiche destinato rispettivamente alle microimprese e ai clienti domestici non vulnerabili, come richiamato ai precedenti punti 5.3 e 5.4, è stato quindi ridefinito:

- tenendo conto, in particolare, delle informazioni più aggiornate riferite agli ultimi mesi dell'anno, circa quanto restituito ai clienti finali nel corso del 2024 mediante l'applicazione dell'elemento *PPE*² e dei corrispettivi *C_{PSTGM}* e *C_{PSTGD}* dei servizi a tutele gradualistiche, pari a circa 259,6 milioni di euro;
- di quanto già recuperato dai clienti finali domestici vulnerabili mediante l'applicazione dell'elemento *PPE*¹, in vigore nei primi due trimestri del 2025, pari a circa 3 milioni di euro;
- di quanto già restituito mediante l'applicazione dei corrispettivi *C_{PSTGM}* e *C_{PSTGD}* dei servizi a tutele gradualistiche, destinati rispettivamente alle microimprese e ai clienti domestici non vulnerabili, in vigore nei primi due trimestri del 2025, pari a circa 52 milioni di euro.

I predetti importi sono stati quantificati sulla base dell'energia prelevata dai clienti come risultante dal Sistema Informativo Integrato, ove disponibile, ovvero delle migliori stime attualmente disponibili.

5.9 Alla luce di quanto evidenziato ai precedenti punti, è possibile quindi stimare:

- di dover raccogliere dai clienti domestici vulnerabili 2,8 milioni nell'ambito del servizio a maggior tutela entro dicembre 2025 in quanto, nel corso del 2024, a tale tipologia di clienti è stato restituito più dell'ammontare spettante, avendo questi prelevato complessivamente quantitativi di energia che sono risultati superiori rispetto a quelli stimati. Tale importo concorre a definire il dimensionamento dell'elemento *PPE*¹ di cui al precedente punto 5.2, lettera a);
- di dover ancora restituire circa 0,9 milioni di euro alle microimprese, nell'ambito del relativo servizio a tutele gradualistiche, mediante il corrispettivo *C_{PSTGM}* entro settembre 2025;
- di dover ancora restituire circa 8,6 milioni di euro ai clienti domestici non vulnerabili, nell'ambito del relativo servizio a tutele gradualistiche, mediante il corrispettivo *C_{PSTGD}*, entro settembre 2025.

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2024

5.10 Con riferimento all'anno 2024, in occasione dell'aggiornamento oggetto della presente relazione tecnica, è stato stimato l'ammontare di perequazione secondo

⁹ Per maggiori dettagli circa gli importi di perequazione relativi agli anni 2023 ed antecedenti si rimanda alla Relazione tecnica alla deliberazione 594/2024/R/eel e Relazione tecnica alla deliberazione 127/2025/R/eel.

una metodologia basata su una quantificazione dei costi sostenuti da Acquirente Unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio.

- 5.11 In particolare, la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno 2024 è stata fatta sulla base dei dati di consuntivo disponibili relativi ai prezzi di acquisto e dispacciamento e all'energia elettrica fornita ai clienti serviti in maggior tutela nel medesimo anno.
- 5.12 La stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* è stata fatta sulla base di quanto comunicato dagli esercenti medesimi¹⁰ relativamente all'energia elettrica prelevata dai clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinti per:
- a) tipologia di clienti: clienti finali domestici vulnerabili e clienti finali domestici non vulnerabili;
 - b) corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese.
- 5.13 I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico, di cui al punto 5.11, alle diverse tipologie di clienti finali domestici (vulnerabili e non vulnerabili) e alle diverse fasce orarie.
- 5.14 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2024, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando all'energia elettrica relativa a ciascun mese dell'anno 2024 i corrispettivi *PED* in vigore in detto mese così come definiti dalle deliberazioni di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela.
- 5.15 Il confronto tra i costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dai medesimi esercenti in applicazione dei corrispettivi *PED* mostrerebbe, relativamente ai soli clienti finali domestici vulnerabili, un ammontare di gettito da raccogliere dai medesimi a oggi quantificabile in circa 23 milioni di euro. In particolare, tale scostamento è imputabile a costi di acquisto dell'energia elettrica superiori ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela (24,5 milioni di euro) leggermente mitigati da costi di dispacciamento inferiori ai ricavi conseguiti (circa 1,5 milioni di euro).
- 5.16 L'importo di cui al precedente punto 5.15 non comprende il gettito di perequazione ascrivibile ai clienti domestici non vulnerabili serviti in maggior tutela fino al 30 giugno 2024. Con riferimento all'importo di recupero generatosi nei primi due trimestri del 2024 imputabili ai clienti domestici non vulnerabili che erano serviti in maggior tutela, residuano circa 1,2 milioni di euro ancora da

¹⁰ Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali.

restituire ai medesimi clienti nell'ambito del relativo servizio a tutele graduali mediante l'applicazione del corrispettivo C_{PSTGD} .

- 5.17 Gli ammontari di cui ai precedenti punti 5.15 e 5.16 sono ascrivibili ai valori di consuntivo del PUN che si sono attestati su livelli superiori alle stime dell'Autorità incorporate nelle determinazioni dell'elemento PE in tutti i trimestri dell'anno 2024, ad eccezione del primo trimestre.
- 5.18 È opportuno sottolineare come la stima di detti scostamenti potrà comunque essere considerata definitiva solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2025, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2024.

Dimensionamento degli elementi del corrispettivo PPE per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2025

- 5.19 In esito a quanto sopra l'Autorità, con il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica, ha provveduto a confermare, con riferimento al trimestre 1 luglio – 30 settembre 2025, il valore degli elementi del corrispettivo PPE pari a 0,556 c€/kWh – prevedendo quindi che:
- a) il valore dell'elemento PPE^1 sia confermato pari a 0,110 centesimi di euro/kWh;
 - b) il valore dell'elemento PPE^2 sia confermato pari a 0,446 centesimi di euro/kWh nelle more della disponibilità di dati di consuntivo relativi all'energia degli ultimi mesi del 2024.

26 giugno 2025

Il Direttore della Direzione Mercati Energia